



**Ordine Degli Ingegneri
Della Provincia di Palermo**

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER CSP/CSE – RSPP

Modulo:

**IL NUOVO PREPOSTO E IL PREPOSTO DI CANTIERE
Novità introdotte dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215**

09/05/2024

Docente: Ing. Antonino D'Amico

Firenze

**"La saracinesca
alzata, la staffa
irregolare, in quella
ditta le manomissioni
erano consuetudine
di lavoro: per questo
è morta Luana
D'Orazio"**

di Luca Serranò
03/05/2021



Il 3/05/2021 i telegiornali danno la notizia di un nuovo infortunio mortale di una giovane donna in un'azienda tessile a Oste di Montemurlo, in provincia di Prato.

Se possibile, questo infortunio mortale è diventato più importante di tutti gli altri ed ha innescato un nuovo interesse dei media sugli infortuni sul lavoro, impegnando il Governo e i ministri competenti a dare nuove e migliori risposte sul fronte della sicurezza sul lavoro.

La risposta del Governo è arrivata con il **Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146** recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (Decreto Fisco-Lavoro)

La **Legge 17 dicembre 2021, n. 215** ha poi convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge.

La **Legge n. 215/2021** ha modificato il comma 1 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 81/2008:

La ***vigilanza*** sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla ASL competente per territorio, ***dall'Ispettorato nazionale del lavoro*** e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

Per le cave e le acque minerali e termali la vigilanza è svolta dalle Regioni tramite i Distretti Minerari

Prima di questa novità normativa solo la ASL poteva "visitare" un'azienda artigiana per la verifica del rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, mentre l'ispettorato del lavoro ci sarebbe potuto andare per la propria funzione di vigilanza contro il "lavoro nero".

Modifica del comma 6 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 81/2008:

L'importo delle somme che *l'Ispettorato nazionale del lavoro*, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'art. 21, comma 2, primo periodo, del D. Lgs. n. 758/94, integra ***il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro*** per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta ***dall'Ispettorato***.

Allo stesso modo, le somme fatte pagare dalla ASL integrano l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.

ALLEGATO XVII IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'[articolo 97](#).

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'[articolo 17, comma 1, lettera a\)](#) o autocertificazione di cui all'[articolo 29, comma 5](#), del presente decreto legislativo
- c) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'[articolo 14](#) del presente decreto legislativo

L'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 è stato pesantemente modificato dalla Legge n. 215/2021

Modifica dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008:

L'ispettorato nazionale del lavoro adotta un **provvedimento di sospensione dell'attività** al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare:

- quando riscontra che **almeno il 10% dei lavoratori** presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, **senza preventiva comunicazione** di instaurazione del rapporto di lavoro, ovvero inquadrati come **lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa**;
- quando riscontra **gravi violazioni** in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'**Allegato I**.

Modifica dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008:

Il **provvedimento di sospensione** è adottato:

in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni

oppure, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai punti: 3 e 6 dell'Allegato I.


Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

ALLEGATO I

Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14

	Fattispecie	Importo somma aggiuntiva
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	2.500 €
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	2.500 €
3	Mancata formazione ed addestramento	300 € per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	3.000 €
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	2.500 €
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	300 € per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	3.000 €
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	3.000 €
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	3.000 €
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	3.000 €
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	3.000 €
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	3.000 €
12-bis	Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	3.000 €

Somme aggiuntive da versare per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione



La Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4 del 09/12/2021 ha fornito alcune indicazioni preliminari al fine di uniformare i comportamenti ispettivi, e di anticipare le questioni di maggiore rilevanza relative alle fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008.

La Circolare ha chiarito (ai propri ispettori) che il provvedimento di sospensione dell'attività può derivare dalle seguenti violazioni elencate nell'Allegato I:

- mancata elaborazione del DVR o mancanza di data certa sul DVR che equivale alla mancata elaborazione del DVR. (Si ricorda che la data certa può essere attestata dalla sottoscrizione del documento da parte del Datore di lavoro e RSPP, MC, RLS)
- mancata elaborazione del Piano di Emergenza e di Evacuazione. (Si ricorda che detto documento è obbligatorio per tutte le aziende/imprese che hanno almeno 10 dipendenti)

- mancata formazione e addestramento per ogni attrezzatura messa a disposizione (art. 73, D. Lgs. n. 81/2008)
- mancato addestramento all'uso dei DPI di III categoria e degli otoprotettori (art. 77, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008)
- mancata formazione sui sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (art. 116 D. Lgs. n, 81/2008)
- mancata formazione del preposto e dei lavoratori addetti al montaggio dei ponteggi (art. 136, comma 6, D. Lgs. 81/2008)
- mancata formazione ed addestramento sulla movimentazione dei carichi (art. 169 D. Lgs. n. 81/2008)

Il provvedimento di sospensione può essere conseguente anche alla mancanza di protezioni verso il vuoto

Va comunque precisato che la sospensione trova applicazione nelle ipotesi in cui le protezioni verso il vuoto **risultino del tutto mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti**



Modifica dell'art. 14, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008:

*I provvedimenti di sospensione per lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'**unico occupato** dall'impresa.*

*In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle **ore 12:00 del giorno lavorativo successivo**.*

In alternativa la sospensione può partire dopo la cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

NOVITÀ PER IL DDL INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 215/2021

La Legge n. 215/2021 ha modificato l'art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008.


Infatti, al comma 1 ha introdotto un nuovo obbligo per il datore di lavoro introducendo la lettera b-bis):

*Il datore di lavoro **deve individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza** di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività [arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro]*

Quindi il datore di lavoro ha l'obbligo di "individuare" uno o più preposti addetti all'attività di vigilanza prevista all'art. 19. E per dare evidenza di aver ottemperato a tale obbligo sarà opportuno predisporre una "**lettera di nomina**" da tenere agli atti come le lettere di designazione degli addetti alle emergenze.

Nel DPR n. 547/55 e nel D. Lgs. n. 626/94 erano previsti obblighi per il preposto, ma non veniva data alcuna definizione per poter individuare i lavoratori che svolgevano questa funzione e, di conseguenza, ne assumevano le responsabilità

CHI ERA DUNQUE IL PREPOSTO?



«Al preposto compete tutto quanto concerne la direzione e la sorveglianza degli operai che gli sono sottoposti, affinché dagli stessi non vengano eseguite operazioni o manovre avventate dalle quali possano scaturire condizioni di pericolo».

Cass. Pen., sez. IV, sentenza del 30.04.1991

Con l'emanazione del D. Lgs. n. 81/2008...



Il Preposto è:

"persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende** alla attività lavorativa e **garantisce l'attuazione** delle direttive ricevute, **controllandone** la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale **potere di iniziativa**" [Art. 2, lett. e) del Testo Unico]

COMPITI DEL PREPOSTO

IL PREPOSTO DEVE:

- ➔ Sovrintendere all'attività lavorativa
- ➔ VIGILARE sulla osservanza da parte dei lavoratori dei loro obblighi di legge, delle disposizioni aziendali e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dpi messi a loro disposizione
- ➔ INTERVENIRE personalmente per modificare i comportamenti non conformi
- ➔ INTERROMPERE le attività dei lavoratori che continuano a non osservare le disposizioni ricevute e segnalarli al datore di lavoro



Il conferimento dell'**incarico di preposto**, piuttosto che in base a formali qualificazioni giuridiche, deve avvenire con riferimento alle **mansioni effettivamente svolte** nell'impresa, nell'azienda o nell'ente.

Ne consegue che, chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, **posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori**, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato, per ciò stesso, tenuto all'osservanza ed attuazione delle prescritte misure di sicurezza e al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori

NOVITÀ PER IL PREPOSTO INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 215/2021

La Legge n. 215/2021 ha modificato l'art. 19 che stabilisce gli obblighi dei preposti.

A seguito della suddetta modifica al comma 1, lettera a) dell'art. 19 viene precisato che:

*I preposti devono sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, **in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti** [arresto fino a 2 mesi o ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro]*

NOVITÀ PER IL PREPOSTO INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 215/2021

Inoltre al comma 1, è stata aggiunta la lettera f-bis) dove viene precisato che i preposti devono:

in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate [arresto fino a 2 mesi o ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro]

ART. 19 T.U. - OBBLIGHI DEI PREPOSTI

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione *e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;* [arresto fino a 2 mesi o ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro]

- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; [arresto fino a 1 mese o ammenda da 245,70 a 982,81euro]

ART. 19 T.U. - OBBLIGHI DEI PREPOSTI

- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa [arresto fino a 2 mesi o ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro]
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione [arresto fino a 1 mese o ammenda da 245,70 a 982,81euro]
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato [arresto fino a 2 mesi o ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro]
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta [arresto fino a 2 mesi o ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro]

ART. 19 T.U. - OBBLIGHI DEI PREPOSTI

- f-bis)** *In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, **se necessario, interrompere temporaneamente l'attività** e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate [arresto fino a 2 mesi o ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro]*
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 [arresto fino a 1 mese o ammenda da 245,70 a 982,81euro]

OBBLIGHI DI ATTIVAZIONE DEL PREPOSTO CONNESSI ALLA VIGILANZA

Le modifiche introdotte dalla Legge n. 215/2021 nell'art. 19 introducono **3 nuovi obblighi di "ATTIVAZIONE"** per i preposti:

1. intervenire per modificare il comportamento non conforme dei lavoratori

2. interrompere l'attività del lavoratore in caso di mancata attuazione delle disposizioni di sicurezza impartite

3. interrompere temporaneamente l'attività, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza

1° OBBLIGO DI ATTIVAZIONE: **intervenire**

Il preposto vigila e sorveglia le attività e, se constatata comportamenti non conformi alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti *ai fini della protezione collettiva e individuale*, deve:

- **intervenire** per modificare il comportamento non conforme;
- **fornire** ai lavoratori le necessarie indicazioni di sicurezza;
- **far applicare** le misure di prevenzione e di protezione collettiva ed individuale adottate.

Presupposto fondamentale per adempiere a tali obblighi è la conoscenza da parte del preposto:

- delle **disposizioni** e delle **istruzioni** di sicurezza;
- delle **misure** di prevenzione e protezione collettiva ed individuale adottate per il reparto/settore/mansioni su cui il preposto stesso esercita la sorveglianza.

2° OBBLIGO DI ATTIVAZIONE: **interrompere l'attività**

Se **le disposizioni impartite non vengono osservate**, il preposto ha l'obbligo di

- interrompere l'attività del lavoratore;
- informare i diretti superiori.

Precedentemente l'obbligo di informare i superiori era implicitamente contenuto nei compiti del preposto.

Con le modifiche introdotte dalla Legge 215/2021 il potere/obbligo di interrompere l'attività lavorativa è una **nuova modulazione del ruolo del preposto e dell'efficacia della vigilanza esercitata**.

3° OBBLIGO DI ATTIVAZIONE: **interruzione temporanea**

In caso di rilevazione di carenze/non conformità («deficienze») dei mezzi e delle attrezzature di lavoro o di condizioni di pericolo, il preposto deve:

- se necessario, interrompere temporaneamente l'attività;
- fare tempestiva segnalazione al datore di lavoro e al dirigente delle carenze e dei pericoli rilevati.

Il preposto deve quindi **conoscere le condizioni di sicurezza di macchine e attrezzature** con cui operano i lavoratori.

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE CONNESSI ALLA VIGILANZA

In relazione all'attività di vigilanza, il preposto ha **2 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE**:

- 1. informare** i diretti superiori, in caso di mancata attuazione delle disposizioni di sicurezza impartite al lavoratore (oltre che interrompere l'attività del lavoratore stesso)
- 2. segnalare tempestivamente** al datore di lavoro e al dirigente i casi rilevati di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza (oltre che interrompere temporaneamente l'attività).

La **legge n. 215/2021** ha introdotto (o forse sarebbe meglio dire: ha annunciato) importanti novità per gli obblighi di formazione che entreranno in vigore con un nuovo Accordo Stato-Regioni che avrebbe dovuto vedere la luce entro il 30/06/2022.

La Legge n. 215/2021 **ha aggiunto al comma 2 dell'art. 37** del D. Lgs. n. 81/2008:

*Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano **adotta un accordo** nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:*

*a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione **obbligatoria a carico del datore di lavoro**;*

*b) l'individuazione delle modalità della **verifica finale di apprendimento obbligatoria** per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle **modalità delle verifiche di efficacia** della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa*

La Legge n. 215/2021 **ha modificato il comma 5 dell'art. 37** del D. Lgs. n. 81/2008:

L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. *L'addestramento consiste nella **prova pratica**, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, **nell'esercitazione applicata**, per le procedure di lavoro in sicurezza.*

*Gli interventi di addestramento effettuati devono essere **tracciati in apposito registro** anche informatizzato (*)*

(*) La **Circolare 1 del 16/02/2022** dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che i nuovi contenuti obbligatori dell'attività di addestramento trovano immediata applicazione

Pertanto sono sanzionabili:

- il mancato tracciamento dell'addestramento in apposito registro, anche informatizzato;
- il mancato riscontro dell'effettuazione della **prova pratica** e dell'**esercitazione applicata**

La Legge n. 215/2021 **ha modificato il comma 7 dell'art. 37** del D. Lgs. n. 81/2008:

Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dal nuovo accordo.

La Legge n. 215/2021 **ha introdotto il comma 7-ter dell'art. 37** del D. Lgs. n. 81/2008:

*Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, **le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi (*)***

(*) La **Circolare 1 del 16/02/2022** dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che i nuovi obblighi che si riferiscono all'atteso nuovo Accordo Stato-Regioni (come per esempio la formazione obbligatoria per il datore di lavoro e la formazione solo in presenza per preposti e il loro aggiornamento biennale) diventeranno cogenti solo dopo l'emanazione dell'Accordo.

È stato modificato l'art. 26 (*obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione*)

È stato introdotto il comma 8 bis:

8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Venerdì 16 febbraio 2024

Un grave incidente sul lavoro si è verificato intorno alle 9 a Firenze, in via Mariti, nel cantiere del nuovo centro commerciale Esselunga, nell'area dell'ex Panificio militare.



Dopo il crollo del 16 febbraio nel cantiere a Firenze, in una riunione tra Governo e rappresentanze sindacali e datoriali, era stato annunciato un **pacchetto sicurezza sul lavoro** da inserire nello schema del decreto-legge PNRR

Il **2 marzo 2024** è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il:

Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19

“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Decreto che, come ricordato all'articolo 46 *“entra in vigore **il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la **conversione in legge**”.***

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2024 è stata pubblicata la legge di conversione: **Legge 29 aprile 2024, n. 56**

I temi che riguardano la salute e sicurezza sul lavoro sono all'interno del **Capo VIII "Disposizioni urgenti in materia di lavoro:**

Articolo 29 - Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

Articolo 30 - Misure per il rafforzamento dell'attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo

Articolo 31 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro

Riguardo al sistema di qualificazione è l'art. 29 comma 19 della nuova legge che apporta importanti cambiamenti relativamente all'art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008 che già da prima annunciava un ***sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi*** da definire con D.P.R.

Il vecchio comma 1-bis dell'art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008, con riferimento all'edilizia, prevedeva l'introduzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che si doveva realizzare attraverso l'**adozione di uno strumento** che consentisse la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi.

L'adozione dello **strumento di verifica** doveva però avvenire mediante un Decreto del Presidente della Repubblica che non ha mai visto la luce.

Oggi possiamo dire che lo strumento di verifica è stato introdotto dalla **Legge 29 aprile 2024, n. 56**

Il “nuovo” articolo 27, come sostituito dalla nuova legge, introduce un **sistema di qualificazione** delle imprese e dei lavoratori autonomi **tramite crediti** e a decorrere dal **1° ottobre 2024**

Se andiamo a vedere nello specifico il contenuto del nuovo art. 27 scopriamo che nel **comma 1** si dice che:

*"a decorrere dal **1 ottobre 2024** sono tenuti al possesso della **patente** di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei **cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a)**, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale."*

Per capire meglio cosa implica questo testo ricordiamo cosa dice l'art. 89.

Art. 89, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008, definizione di cantiere temporaneo o mobile: "*qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'ALLEGATO X*"

ALLEGATO X

ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all'[articolo 89, comma 1, lettera a\)](#)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, *comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici*, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE

La patente è rilasciata, **in formato digitale**, dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti.



- a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- c) possesso del DURC in corso di validità;
- d) possesso del DVR, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente (*rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e valido 4 mesi*);
- f) avvenuta designazione del Responsabile SPP

REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE

Il **possesso dei requisiti richiesti è autocertificato** secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 n. 445/2000.

Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività nei cantieri temporanei e mobili, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

La **patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera** sulla sussistenza di uno o più dei requisiti richiesti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.

Decorsi 12 mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

FUNZIONAMENTO DELLA PATENTE

La patente è dotata di un **punteggio iniziale di 30 crediti** e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, con una dotazione pari o superiore a **15 crediti**.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati

Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'Allegato I-bis annesso al presente decreto.

Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato Allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave

Estratto dall'Allegato I-bis

- Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi: 5
- Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: 3
- Omessi formazione e addestramento: 2
- Omessa costituzione del SPP o nomina del relativo responsabile: 3
- Omessa elaborazione del POS: 3
- Omessa fornitura del DPI contro le cadute dall'alto: 2
- Mancanza di protezioni verso il vuoto: 3
- Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno: 2
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2
- Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): 2
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: 2

Estratto dall'Allegato I-bis

- Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto: 1
- Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28: 3
- Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche: 3
- Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101: 3
- Omessa valutazione del rischio di annegamento: 2
- Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie: 2
- Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi: 3
- Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177: 1

FUNZIONAMENTO DELLA PATENTE

Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera *a*), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 1

Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 2

Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera *c*), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 3

Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n.12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n.

SANZIONI

In **mancanza della patente** alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili si applicano una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000,

